



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM  
Ambito dirazionale Entrata, dimora e ritorno  
Divisione Entrata e ammissione  
Sezione Frontiera

DENOMINAZIONE STATO:

TIPO DOCUMENTO	VALIDO (SI/NO)	ANNOTAZIONI/RESTRIZIONI
<b>Passaporto ordinario</b> (specificare eventuali requisiti di validità residua richiesti per l'ingresso nel Paese)	SI	Conformemente all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e all'accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa  La Svizzera riconosce esclusivamente il passaporto valido della Repubblica italiana. Il documento dev'essere valido al momento dell'entrata e per la durata del soggiorno previsto.
<b>Passaporto collettivo (art. 20 L. 1185/67)</b>	NO	
<b>Carta d'identità elettronica/cartacea</b> (specificare se venga riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della validità)	SI	Conformemente all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e all'accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa  Le carte d'identità elettronica scadute con modulo di proroga della durata di validità non sono riconosciute. Il prolungamento delle carte di identità è riconosciuto solo ed unicamente per quelle emesse su formato cartaceo.
<b>Certificato di nascita con fotografia per i minori di 15 anni</b>	SI	Conformemente all'accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa
<b>Tessera AT/BT (carta personale d'identità rilasciata ai funzionari dello Stato e familiari)</b>	SI	Conformemente all'accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa  Il documento dev'essere valido al momento dell'entrata e per la durata del soggiorno previsto.

Ufficio federale della migrazione UFM  
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern  
Tel +41 (0)31 325 11 11, Fax +41 (0)31 325 61 95  
Sektion-Grenze@bfm.admin.ch  
www.bfm.admin.ch